

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1725

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SCALIA, BORGHI e BUZZI

Presentata il 13 ottobre 1964

Istituzione dell'albo professionale dei traduttori e degli interpreti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha come scopo quello di regolare sul piano giuridico, attraverso l'istituzione di un apposito albo, la professione di traduttore e di interprete, al fine di tutelare adeguatamente i soggetti che esercitano tale professione.

Sull'importanza che riveste, nella vita moderna e nell'assetto attuale delle relazioni culturali, la professione di traduttore e di interprete non è il caso di soffermarsi a lungo. Lo sviluppo degli scambi sul piano culturale scientifico e politico, l'intensificarsi delle relazioni tra gli Stati, la nascita di organizzazioni sopranazionali, hanno creato condizioni di grande impulso alla utilizzazione delle attività di traduzione, le quali si estendono, ormai, ai più svariati campi del sapere umano, dalla medicina alla chirurgia, dal diritto alla politica, dalle scienze sociali a quelle economiche.

La delicata importanza delle professioni di traduttore e di interprete non può non porre, con urgente sollecitudine, l'esigenza di una adeguata tutela sul piano giuridico e sul piano economico. Questa tutela non si può ottenere che attraverso l'istituzione di un apposito albo professionale, non essendo possibile, per le caratteristiche stesse del lavoro

dei traduttori e degli interpreti nonché per i modi e per le forme di prestazione di tale lavoro, ricorrere ad altre vie e ad altri strumenti di regolamentazione, quali ad esempio la contrattazione sindacale.

Nel nostro Paese, l'attività di traduttore e interprete non gode attualmente di nessun particolare riconoscimento e di nessuna particolare provvidenza. In altri Paesi, al contrario, esistono enti ed associazioni, riconosciute dalle leggi statali, le quali hanno il compito di tutelare sul piano economico, giuridico e professionale l'attività di traduttore e di interprete. Così nei Paesi Bassi esiste la *Neederlands Genootschap van Vertalers*; in Belgio le *Chambre belge des traducteurs Interprètes et Philologues*. In molti dell'Europa orientale (Jugoslavia, Bulgaria, Ungheria, Polonia), la professione di traduttore e di interprete è ufficialmente riconosciuta e gode non soltanto dei diritti riservati dalla legge alle altre categorie professionali, ma anche del diritto d'autore come gli stessi scrittori.

È opportuno, quindi, che anche il nostro Paese prenda in considerazione il problema ed assuma le opportune iniziative. I firmatari della presente proposta di legge ritengono di dare un costruttivo contributo alla soluzione del problema, proponendo per la pro-

fessione di traduttore e di interprete l'istituzione di un albo professionale, che garantisca a queste benemerite categorie di prestatori d'opera una adeguata tutela sul piano economico, professionale e giuridico.

Ed ora una breve illustrazione della proposta di legge, che intendiamo sottoporre al nostro esame.

Il primo titolo contiene una serie di norme relative all'istituzione dell'ordine dei traduttori ed interpreti. Si prevede l'istituzione

di un Consiglio nazionale e di un Comitato esecutivo e le relative norme elettorali.

Il titolo secondo prevede l'istituzione dell'albo professionale e norme che regolano la iscrizione e la cancellazione dall'albo stesso.

Il titolo terzo detta disposizioni disciplinari per gli iscritti, mentre il titolo quarto tratta della materia relativa ai reclami contro le deliberazioni degli organi professionali.

Il titolo quarto contiene disposizioni finali e transitorie.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

DELL'ORDINE DEI TRADUTTORI E INTERPRETI

ART. 1.

Ordine dei traduttori e interpreti.

È istituito l'Ordine dei traduttori e interpreti.

Ad esso appartengono i traduttori e interpreti che esercitano tale professione iscritti nell'albo.

Le funzioni inerenti alla tenuta dell'albo e quelle relative alla disciplina degli iscritti sono esercitate da un Consiglio nazionale dell'Ordine, secondo le norme della presente legge.

L'Ordine nazionale è persona giuridica di diritto pubblico.

ART. 2.

Diritti e doveri.

È dovere del traduttore e dell'interprete rispettare il segreto professionale su tutti i dati dei quali è venuto a conoscenza grazie alla traduzione affidatagli.

Sia il traduttore che l'interprete debbono astenersi dall'accettare un lavoro che esuli dalla materia di propria competenza ed astenersi inoltre dalla concorrenza sleale nell'esercizio della professione. Essi non accetteranno remunerazioni inferiori a quelle fissate dalle leggi, regolamenti, usi o tariffe dell'organizzazione che rappresenta la professione.

Il traduttore deve assumersi la paternità del proprio lavoro ed esserne pienamente responsabile.

È diritto insopprimibile del traduttore e dell'interprete la libertà di lavoro.

Il traduttore conserva per tutta la vita il diritto di rivendicare la paternità del suo lavoro, pertanto il nome del traduttore deve essere chiaramente ed opportunamente citato, e non in maniera equivoca, in qualsiasi utilizzazione, anche parziale, della sua traduzione.

Il traduttore ha il diritto di opporsi a qualunque deformazione, mutilazione o altra modifica della sua traduzione ed è autorizzato ad interdire ogni utilizzazione abusiva o

che possa menomare o ledere in qualsiasi modo il suo onore o la sua reputazione.

È suo esclusivo diritto autorizzare, l'adattamento, la presentazione, la trasmissione, la ritraduzione, l'adattamento, la modifica o altre trasformazioni della sua traduzione ed in generale la sua utilizzazione sotto qualsiasi forma.

ART. 3.

Composizione del Consiglio nazionale.

È istituito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei traduttori e interpreti con sede presso il Ministero di grazia e giustizia.

Il Consiglio nazionale è composto da 9 (nove) membri scelti fra gli iscritti nell'albo. Essi vengono eletti dai traduttori e interpreti iscritti all'albo, in regola con il pagamento dei contributi, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti.

ART. 4.

Elezioni del Consiglio dell'Ordine.

L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio dell'Ordine deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La convocazione si effettua con avviso spedito per raccomandata almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione.

L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, designare il luogo, il giorno e le ore dell'adunanza stessa in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione è stabilita a distanza di 4 ore dalla prima.

L'assemblea è valida in prima convocazione quando intervenga almeno la metà degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 5.

Votazioni.

Il Presidente dell'Ordine, prima dell'inizio delle operazioni di voto, sceglie tre scrutatori fra gli elettori presenti. Il più anziano dei tre, anzianità in ordine di iscrizione, esercita la funzione di presidente di seggio. A parità di data di iscrizione prevale l'anzianità di età. Durante la votazione occorre la presenza di tre membri dell'ufficio elettorale.

Il segretario dell'Ordine esercita le funzioni di segretario del seggio.

ART. 6.

Scrutinio e risultati delle votazioni.

Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti il Consiglio dell'Ordine.

È ammesso il voto per delega.

Decorse tre ore dall'inizio delle operazioni di voto, quando tutti i presenti in sala avranno votato, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione: quindi procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.

Compiuto lo scrutinio il presidente ne dichiara il risultato e proclama eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

Qualora non venga raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da una parte dei candidati, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, scegliendo un numero doppio di candidati rispetto al numero dei consiglieri da eleggere.

Dopo l'elezione il presidente dell'assemblea comunica al Ministero di grazia e giustizia la lista degli eletti.

ART. 7.

*Durata in carica del Consiglio
Eventuali sostituzioni.*

I Componenti del Consiglio restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Qualora uno dei componenti del Consiglio venisse a mancare, per qualsiasi causa, verrà sostituito dal candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto, nell'ultima votazione. I componenti del Consiglio eletti in sostituzione rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

ART. 8.

Reclamo contro le operazioni elettorali.

Ciascun iscritto nell'albo può proporre reclamo al Collegio dei probiviri contro i risultati delle elezioni entro dieci giorni dalla proclamazione. Se, dopo approfondito esame, il reclamo risulta fondato il Collegio dei probiviri annulla le elezioni e provvede alla convocazione dell'assemblea, fissando un termine non superiore ai trenta giorni per le nuove elezioni.

ART. 9.

Cariche del Consiglio.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, due vice presidenti, un segretario ed un tesoriere.

Elegge inoltre nel proprio seno un Comitato esecutivo, composto da sette membri fra i quali sono compresi il presidente, i due vice presidenti, il segretario ed il tesoriere.

ART. 10.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) dà parere, quando ne sia richiesto dal Ministro di grazia e giustizia, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione di traduttore e interprete;

b) coordina e promuove le attività culturali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;

c) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;

d) vigila per la tutela del titolo di traduttore e interprete anche in sede giudiziaria e svolge attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

e) cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni;

f) adotta i provvedimenti disciplinari;

g) provvede alla amministrazione dei beni di proprietà dell'Ordine, compila il bilancio preventivo e consuntivo annualmente e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea;

h) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia;

i) determina, con deliberazione da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento, determina i contributi per l'iscrizione nell'albo e per il rilascio di certificati;

j) vigila sulla condotta degli iscritti;

k) dispone la convocazione dell'assemblea;

l) esercita le altre attribuzioni demandategli per legge.

ART. 11.

Attribuzioni del Comitato esecutivo.

Il Comitato esecutivo provvede all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio e collabora con il presidente nella gestione ordinaria dell'Ordine. Adotta inoltre, in caso di urgenza assoluta, le deliberazioni di competenza del Consiglio stesso escluse quelle di cui alle lettere a) ed h) dell'articolo 10, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione, che in tal caso verrà convocato entro un mese.

ART. 12.

Attribuzioni del Presidente.

Il Presidente del Consiglio convoca e presiede le riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo, dà disposizioni per il regolare funzionamento del Consiglio e del Comitato esecutivo stesso ed esercita tutte le attribuzioni demandategli dal presente ordinamento e da altre norme.

I vice presidenti sostituiscono il presidente in caso di assenza o di impedimento. Qualora il presidente e i vice presidenti fossero assenti presiede la riunione il membro più anziano per iscrizione all'albo.

ART. 13.

*Attribuzioni
del Ministro per la grazia e giustizia.*

Il Ministro per la grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sul Consiglio dell'Ordine.

ART. 14.

*Riunioni del Consiglio nazionale dell'Ordine
e del Comitato esecutivo.*

Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Nelle votazioni in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio rimane in carica il Consiglio uscente.

Le stesse norme si applicano al Comitato esecutivo.

ART. 15.

Collegio dei Proviviri.

L'Ordine ha un Collegio di proviviri costituito da cinque componenti. Esso prende in esame i reclami di cui agli articoli 8 e 33 comma secondo e delibera in conformità.

L'assemblea convocata per l'elezione del Consiglio dell'Ordine, dopo la comunicazione dei risultati dell'elezione si riunisce ed elegge, con le modalità stabilite dagli articoli 4, 5 e 6, il Collegio dei probiviri, scegliendone i componenti tra gli iscritti che non ricoprano carica alcuna.

I probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 16.

Collegio dei revisori dei conti.

L'ordine ha un Collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti. Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal Consiglio riferendone all'assemblea.

L'assemblea convocata per l'elezione del Consiglio elegge, con le modalità stabilite dagli articoli 4, 5 e 6, il Collegio dei revisori dei conti, scegliendone i componenti tra gli iscritti che non ricoprano alcuna carica.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 17.

Assemblea per l'approvazione dei conti.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ha luogo nel mese di marzo di ogni anno.

ART. 18.

Assemblea straordinaria.

Il Presidente, oltre che nel caso di cui all'articolo 17, convoca l'assemblea ogni volta che lo deliberi il Consiglio di propria iniziativa o quando ne sia fatta richiesta per scritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quarto degli iscritti nell'albo dell'Ordine.

La convocazione deve essere fatta entro quindici giorni dalla deliberazione o dalla richiesta.

ART. 19.

Norme comuni per le assemblee.

Il Presidente e il Segretario del Consiglio dell'ordine assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di segretario dell'assemblea, in caso di impedimento del presidente si applica il disposto dell'articolo 12, in caso di impedimento del segretario all'assemblea provvede alla nomina di un proprio segretario.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Per le assemblee previste dai due articoli precedenti si applica per quant'altro il disposto dell'articolo 4.

TITOLO II DELL'ALBO PROFESSIONALE

CAPO I.

ISCRIZIONE NELL'ALBO.

ART. 20.

Albo: istituzione.

Presso il Consiglio nazionale dell'Ordine è istituito l'Albo dei traduttori e interpreti che hanno la loro residenza nel territorio nazionale, oppure che risiedano all'estero ma abbiano superato la prova di idoneità professionale di cui all'articolo 25.

L'albo è ripartito in due elenchi: uno dei traduttori, uno degli interpreti. L'iscrizione in un elenco non esclude l'iscrizione nell'altro.

ART. 21.

Albo: contenuto.

L'Albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data d'iscrizione all'albo e il titolo in base al quale è avvenuta. L'Albo è compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione ed ha un indice alfabetico che riporta l'ordine di anzianità d'iscrizione.

L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione all'albo. A ciascun iscritto viene rilasciata la tessera.

L'iscrizione nell'Albo dei traduttori e interpreti non esclude l'iscrizione ad altri Albi professionali, poiché la particolare caratteristica della professione è quella di non essere incompatibile con una qualsiasi delle altre professioni libere.

ART. 22.

Per l'iscrizione nell'Albo sono richiesti: età non inferiore agli anni 21, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 24 e i documenti in esso richiesti, e l'esito favorevole della prova di idoneità professionale di cui all'articolo 25.

L'iscrizione è deliberata dal Consiglio nazionale dell'ordine entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

ART. 23.

Rigetto della domanda.

Il rigetto della domanda d'iscrizione nell'Albo deve essere motivato e notificato all'interessato, a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di 15 giorni dalla delibera.

ART. 24.

Modalità di iscrizione nell'Albo.

La domanda d'iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) certificato di nascita;
- 2) certificato di residenza;
- 3) certificato penale;
- 4) certificato dei carichi pendenti;
- 5) attestazione di versamento della tassa di concessione governativa, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per le iscrizioni negli albi professionali.

Non possono essere iscritti coloro che abbiano riportato condanna penale che importi interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata dell'interdizione, salvo che sia avvenuta riabilitazione.

Nel caso di condanna che non importi interdizione dai pubblici uffici, o se questa è cessata, il Consiglio dell'Ordine può concedere l'iscrizione solo se, esaminate tutte le circostanze e la condotta del richiedente successivamente alla condanna, ritenga il medesimo meritevole dell'iscrizione.

ART. 25.

Prova di idoneità professionale.

L'accertamento dell'idoneità professionale, di cui al precedente articolo 22, consiste in due prove scritte di traduzione (una da e una nella lingua) e una orale di conversazione — per gli interpreti in simultanea in una prova cabina — e in una prova di cultura generale per coloro che non possono produrre un certificato di istruzione secondaria superiore, integrata dalla conoscenza delle norme giuridiche che hanno attinenza con la materia della traduzione e dell'interpretariato.

L'esame dovrà sostenersi in Roma, dinanzi ad una commissione composta di 4 membri,

di cui due traduttori (uno dalla lingua e uno nella lingua in causa), un membro che sarà nominato dal Ministero di grazia e giustizia e che assumerà la funzione di Presidente della commissione d'esame, e da un membro della camera di commercio. Solo i primi tre membri avranno diritto di assegnazione del voto. Le modalità di svolgimento della prova di idoneità professionale, che si effettuerà annualmente, saranno determinate dal regolamento.

CAPO II.

DELLA CANCELLAZIONE DALL'ALBO.

ART. 26.

Cancellazione dall'Albo.

Il Consiglio dell'Ordine delibera d'ufficio la cancellazione dall'Albo in caso di perdita del godimento dei diritti civili, da qualsiasi titolo derivata.

ART. 27.

Condanna penale.

Debbono essere cancellati dall'Albo coloro che abbiano riportato condanne penali che importino l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Nel caso di condanna che importi interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto è sospeso di diritto durante il periodo d'interdizione. Ove sia emesso ordine o mandato di cattura, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del mandato o dell'ordine. Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria di cui ai comma precedenti, il Consiglio dell'Ordine inizia provvedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni previste dal primo comma dell'articolo 32.

ART. 28.

Reiscrizione.

Il traduttore e/o interprete cancellato dall'Albo può richiedere di essere riammesso quando siano cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, ai sensi dell'articolo 26, la domanda di nuova iscrizione può essere inoltrata quando sia stata ottenuta la riabilitazione.

ART. 29.

*Notificazione
delle deliberazioni del Consiglio.*

Le deliberazioni del Consiglio di cancellazione dall'Albo, o di diniego di nuova iscrizione ai sensi dell'articolo precedente, devono essere motivate e notificate all'interessato nei modi e nei termini di cui all'articolo 23.

ART. 30.

Comunicazioni.

Una copia dell'Albo deve essere depositata ogni anno, entro il mese di gennaio a cura del Consiglio dell'Ordine, presso la Cancelleria della Corte d'appello di Roma, presso la Segreteria del Consiglio nazionale dell'Ordine presso il Ministero di grazia e giustizia.

Di ogni nuova iscrizione o cancellazione dovrà essere data comunicazione entro due mesi al Ministro di grazia e giustizia, alla Cancelleria della Corte d'appello, al Procuratore generale della stessa Corte d'appello.

TITOLO III

DELLA DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI

ART. 31.

Procedimento disciplinare.

Gli iscritti all'Albo, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio dal Consiglio, o anche su richiesta del procuratore generale competente ai sensi dell'articolo 30.

ART. 32.

Competenza.

La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio dell'Ordine. Se l'incolpato è membro di tale Consiglio il procedimento disciplinare è rimesso al Collegio dei probiviri.

ART. 33.

Sanzioni disciplinari.

Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio, o nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 33

dal Collegio dei probiviri, previa audizione dell'incolpato.

Esse sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a 3 mesi e non superiore ad un anno;
- d) la radiazione dall'Albo.

ART. 34.

Avvertimento.

L'avvertimento, da infliggere nei casi di abusi o mancanze di lieve entità, consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del traduttore e/o interprete all'osservanza dei suoi doveri. Esso, quando non sia conseguente ad un giudizio disciplinare, è disposto dal presidente del Consiglio dell'Ordine.

L'avvertimento è rivolto oralmente dal presidente e se ne redige verbale sottoscritto anche dal segretario.

Entro i 30 giorni successivi il traduttore e/o interprete al quale è stato rivolto l'avvertimento può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

ART. 35.

Censura.

La censura, da infliggersi nei casi di abusi o mancanze di grave entità, consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.

ART. 36.

Radiazione.

La radiazione può essere disposta nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignità professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell'Albo.

ART. 37.

Procedimento.

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio, o nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 33 davanti al Collegio dei probiviri.

Il Consiglio, o il Collegio, assunte informazioni, contesta all'incolpato per mezzo di

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte, e gli assegna un termine non minore di trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.

ART. 38.

Provvedimenti disciplinari: Notificazione.

I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta. Essi devono essere motivati e vengono notificati all'interessato ed al pubblico ministero a mezzo di ufficiale giudiziario entro trenta giorni dalla deliberazione.

ART. 39.

Reiscrizione dei radiati.

Il traduttore e/o interprete radiato dall'albo, a seguito di provvedimento disciplinare, può chiedere di essere riammesso trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione.

Il Consiglio, o il Collegio dei probiviri, delibera sulla domanda: la deliberazione viene notificata nei modi e nei termini di cui all'articolo 40.

TITOLO IV

DEI RECLAMI CONTRO LE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI PROFESSIONALI

ART. 40.

Ricorso al Collegio dei Probiviri.

Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative alla iscrizione o cancellazione dall'Albo, e quelle pronunciate in materia disciplinare, possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero con ricorso al Collegio dei probiviri nel termine di trenta giorni.

Il termine decorre per l'interessato dal giorno in cui gli è notificato il provvedimento e per il pubblico ministero dal giorno della notificazione per i provvedimenti in materia disciplinare e dal giorno della comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 30 per i provvedimenti relativi alle iscrizioni o cancellazioni.

I ricorsi al Collegio dei probiviri in materia elettorale, di cui all'articolo 8, non hanno effetto sospensivo.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 41.

Costituzione del primo Consiglio nazionale dell'Ordine.

Entro 90 giorni dalla pubblicazione del Regolamento di cui all'articolo 46 si dovrà procedere alla elezione del Consiglio nazionale.

A tale scopo la Commissione unica per la tutela dell'Albo professionale dei traduttori e interpreti e la disciplina degli iscritti, attualmente in carica, provvede alla convocazione dell'assemblea dei traduttori e interpreti iscritti.

ART. 42.

Ricorsi.

Contro le deliberazioni della Commissione unica in materia disciplinare e di tenuta dell'Albo dei traduttori e interpreti è ammesso il ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine, entro il termine di trenta giorni dalla prima elezione di detto Consiglio.

ART. 43.

Azione giudiziaria.

Spetta alla Corte d'appello di Roma conoscere dei reclami avverso le deliberazioni della Commissione unica per la tutela dell'Albo professionale e la disciplina degli iscritti.

ART. 44.

Norme regolamentari.

Il Governo provvederà all'emanazione delle norme regolamentari entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

ART. 45.

Entrata in vigore.

La presente legge entra in vigore 90 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.